



PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA
GIURATA VOLONTARIA E PER IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ITTICO – VENATORIA NELLA PROVINCIA DI VENEZIA
(Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 15 del 12/02/2009)**

ART. 1 Procedimento di rilascio del decreto

La richiesta per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria per la vigilanza sulla caccia ai sensi dell'art. 27 della L. 11.2.1992 n. 157 deve essere presentata al Settore della Polizia Provinciale da un'associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale nazionale presente nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

La richiesta per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria per la vigilanza sulla pesca deve essere presentata al medesimo Settore di cui al comma 1 dalle associazioni di pescatori, sportivi o di professione, operanti a livello provinciale o dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

La richiesta, in carta legale, deve essere sottoscritta dal presidente dell'associazione interessata e dal soggetto per il quale viene chiesto il riconoscimento. Alla richiesta deve essere allegata la legalizzazione della fotografia dell'aspirante guardia ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale l'interessato attesta, sotto la propria personale responsabilità, di :

- essere in possesso della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
- avere residenza o domicilio nella provincia di Venezia;
- avere raggiunto la maggiore età;
- essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo, limitatamente alle richieste di nuovi rilasci;
- non avere riportato condanne penali salvo, in caso di delitto colposo o di contravvenzione, avere ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.;
- non avere procedimenti penali in corso per delitti.

Oltre ai requisiti di cui sopra, il riconoscimento della qualifica di GGV venatoria è subordinato all'attestato di idoneità rilasciato dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 34 comma 3 della L.R. 9.12.1993 n. 50.

E' inoltre necessaria, in ogni caso, l'attestazione di buona condotta morale rilasciata dalla competente Prefettura, la titolarità da parte dell'Associazione di appartenenza di polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile relativi all'attività di vigilanza, l'esibizione di idonea documentazione atta a comprovare il possesso dell'idoneità psico fisica allo svolgimento del servizio di Guardia Giurata Volontaria accertata da un medico dell'ASL o medico militare competente, salvo il caso in cui il richiedente sia già in possesso di porto d'armi in corso di validità.

Il possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione è accertato direttamente dal Settore di Polizia ai sensi dell'art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 mediante accesso diretto agli archivi del Casellario Giudiziale.

A seguito della ricezione della richiesta, viene avviato il procedimento amministrativo ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241 la cui conclusione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'istanza.

ART.2 Validità temporale del riconoscimento e rinnovo biennale

Il decreto di riconoscimento ha validità di sei anni ed è soggetto a rinnovo biennale, previa presentazione, almeno 60 giorni prima della scadenza, di specifica richiesta, in carta legale, dell'Associazione di appartenenza con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati all'articolo precedente. Il certificato medico o la copia autentica del porto d'armi in corso di validità dovranno essere ripresentati in occasione del rinnovo solo in caso di espressa richiesta da parte della Provincia

Il procedimento per il rinnovo deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

I moduli di autocertificazione per il rilascio ed il rinnovo del decreto saranno predisposti e forniti dal Settore di Polizia Provinciale.

ART. 3 Sospensione e revoca del riconoscimento

La perdita temporanea di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento, che dovrà essere immediatamente comunicata dall'interessato o dall'Associazione di riferimento, comporta la sospensione della qualifica di GGV.

La perdita definitiva di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento, che dovrà essere immediatamente comunicata dall'interessato o dall'Associazione di riferimento, comporta la revoca della qualifica di GGV.

La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di rinnovo, ferma restando la denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 495 c.p.

ART.4 Costituzione comitato coordinamento provinciale

Al coordinamento della vigilanza volontaria sovrintende un apposito comitato, con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, composto dal Presidente della Provincia o Assessore delegato, da due consiglieri provinciali, dal dirigente del Settore Caccia e Pesca, dal comandante del Corpo di Polizia Provinciale, dai responsabili provinciali delle Associazioni di riferimento delle GGV.

Il Comitato ha sede presso il Settore di Polizia della Provincia di Venezia

Il Comitato si riunisce due volte all'anno, con cadenza semestrale, e può essere convocato dal Presidente qualora sorgano problemi contingenti o su richiesta motivata di ciascuno dei soggetti facenti parti del comitato.

L'esito delle riunioni del Comitato dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o Assessore delegato

ART. 5 Competenze delle Guardie Giurate Volontarie

L'attività delle Guardie Volontarie è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a promuovere l'educazione ad una corretta fruizione dell'ambiente ed il rispetto della legalità anche attraverso azioni di prevenzione e repressione nonché di informazione rivolte ai cittadini.

In particolare, le Guardie Giurate Volontarie, in possesso del decreto di nomina, operano esclusivamente nel territorio della Provincia di Venezia allo scopo di

- svolgere attività di vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. b) della L. 11. 02.1992 n. 157, procedendo all'accertamento delle violazioni in materia di caccia comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reato, presentando denuncia ad un ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- svolgere attività di vigilanza ittica nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dal decreto di rilascio del riconoscimento della qualifica di GGV, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del R.D.

8.10.1931 n. 1604. Ai fini della sorveglianza sulla pesca, le guardie hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria e pertanto, oltre ai poteri di polizia amministrativa, devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati correlati alla pesca, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;

- svolgere attività di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo a segnalare tempestivamente qualsiasi azione contraria alla tutela dello stesso;
- collaborare attivamente con il Corpo di Polizia Provinciale ai fini delle attività di gestione faunistica, in esecuzione e secondo le modalità specificate nelle disposizioni del Settore.

ART. 6 Norme comportamentali

Le Guardie Giurate Volontarie sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti. In particolare devono

- espletare il servizio di vigilanza di norma in coppia, indossando l'uniforme fornita dall'Associazione di riferimento nella foggia approvata dalla Provincia, sentito il comitato di coordinamento, in osservanza della normativa vigente;
- all'atto di prendere servizio, contattare telefonicamente la centrale operativa della Polizia Provinciale, per comunicare la zona e l'orario di pattugliamento;
- tenere con cura i blocchi dei verbali di accertamento delle infrazioni che saranno consegnati dal Comando numerati e registrati e restituirli al Nucleo Amministrativo del Corpo di Polizia Provinciale una volta esauriti, ai fini della loro sostituzione;
- compilare con accuratezza e meticolosità il processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel modulo predisposto, e notificarlo al trasgressore, ove ciò sia possibile, con immediatezza, trasmettendo il verbale redatto via fax al Corpo di Polizia Provinciale non oltre 48 ore dal fatto e in originale entro 10 giorni;
- osservare rigorosamente il segreto d'ufficio su ogni notizia appresa in occasione o in ragione del servizio;
- mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, evitando ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso ed omettendo qualsiasi forma di animosità con i trasgressori;
- nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Provinciale;
- partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia.

E' vietato l'impiego di dispositivi di segnalazione di emergenza acustica e visiva, nonché l'uso di strumenti di coercizione riservati alle Forze di Polizia.

E' altresì vietato l'esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

Le Associazioni che intendono stipulare convenzioni con i comuni o altri enti per attività di vigilanza dovranno acquisire preventivamente il parere favorevole della Provincia di Venezia alla quale è demandato per legge il coordinamento.

ART. 7 Programmazione dei servizi

Il responsabile di ciascuna Associazione di appartenenza delle GGV è tenuto a comunicare con cadenza bimestrale al Comando della Polizia Provinciale la disponibilità del numero delle guardie, delle ore di servizio e degli ambiti di intervento.

Sulla base di tali dati, il Comandante, con la collaborazione dei Responsabili dei Nuclei Operativi del Corpo di Polizia, concorda con il referente dell'Associazione interventi operativi per il controllo del territorio provinciale e servizi di vigilanza mirata, di durata di regola di quattro ore ciascuno,

eventualmente affiancando le pattuglie delle GGV alle pattuglie degli operatori di polizia provinciale.

La Provincia non assume alcuna responsabilità in ordine all'espletamento dei servizi.

Alle Guardie Volontarie verrà consegnato, per il tramite dell'Associazione, un libretto di servizio sul quale dovranno essere annotate le risultanze dell'attività svolta sulla base dei programmi sopraindicati. I libretti dovranno essere trasmessi alla fine del bimestre, a cura dell'Associazione, al Settore della Polizia Provinciale.

Le uscite preventivate che non potranno essere effettuate per giustificati motivi dovranno essere segnalate dall'Associazione in tempo utile

Eventuali uscite straordinarie eseguite per ragioni di urgenza sulla base di segnalazioni dovranno essere comunicate tempestivamente dalla rispettiva Associazione.

Al fine di razionalizzare gli interventi potranno essere organizzate riunioni tra i Responsabili dei Nuclei Operativi del Corpo di Polizia e i Responsabili delle Associazioni di appartenenza delle Guardie Volontarie, con la partecipazione, se del caso, dei Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Associazioni di pesca sportiva o professionale.

ART. 8 Contributo della Provincia

La Provincia di Venezia provvede ad organizzare corsi di aggiornamento rivolti alla GGV nelle seguenti materie:

Legislazione in materia di esercizio dell'attività venatoria e di tutela della fauna selvatica;

Legislazione regionale e provinciale sulla pesca;

Procedimento sanzionatorio amministrativo;

Elementi di diritto penale e procedura penale;

Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione.

Il Corpo di Polizia Provinciale provvede inoltre a fornire alle Associazioni i fac simili dei verbali, la normativa, i prontuari, le circolari e i materiali didattici utili all'espletamento del servizio. Provvede altresì a comunicare tempestivamente alle Associazioni le modificazioni intervenute in ordine alla normativa di riferimento.

Può essere concesso, nei limiti delle disponibilità del bilancio, un contributo economico a favore delle Associazioni a fronte del positivo riscontro dei servizi svolti, da stabilirsi con apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa.

ART. 9 Inattività e violazioni

La Guardia Volontaria che si rende responsabile di gravi violazioni alle disposizioni contemplate nel presente regolamento o di comportamenti scorretti durante il servizio incorre, in base alla gravità del fatto compiuto, nella sospensione del decreto da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi, o nella revoca del decreto, adottati con provvedimento motivato del Dirigente del Settore della Polizia Provinciale nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7.08.1990 n. 241.

La Guardia Volontaria che non si renda disponibile ad essere inserita nei servizi programmati dalla Provincia in accordo con l'Associazione o persista in uno stato di accertata inattività decade dal decreto.

ART. 10 Vigenza

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.